

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI
INTEGRAZIONE INFORTUNI E MALATTIA**

In applicazione dell'art.60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e dell'art. 55 del Contratto Provinciale, ai fini della liquidazione delle pratiche di integrazione salariale per astensione dal lavoro a causa di malattia e/o infortuni degli operai agricoli della provincia di Salerno, il FONDO F.I.M.I.A.L.A. adotta, a fare data dal 01.01.2008 il presente regolamento che discusso ed approvato dal Comitato di Gestione del 09 ottobre 2007 resta depositato presso la sede del Fondo ed è parte integrante della modulistica di richiesta delle integrazioni:

1. Richiedenti

- Tutti gli operai agricoli a tempo determinato, gli operai agricoli a tempo indeterminato ed i piccoli coloni che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con aziende che hanno sede legale nella provincia di Salerno.

2. Integrazione

- Il fondo corrisponde, su richiesta presentata su apposito modulo e corredata dai prescritti documenti, (vedi allegato) un'integrazione salariale pari alla differenza tra l'80% della retribuzione media provinciale e l'integrazione salariale erogata dall'INPS in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro erogata dall'INAIL.
- In caso di infortunio sul lavoro il Fondo corrisponderà indennità al lavoratore secondo la percentuale sopra indicata fino al 15mo giorno di infortunio riconosciuto dall'INAIL. Successivamente al 15mo giorno di infortunio, il Fondo riconoscerà integrazione completa fino a concorrenza, con l'integrazione INAIL, del salario medio provinciale.
- L'integrazione è richiedibile al Fondo fino ad un massimo di due anni successivi l'evento.

- L'integrazione è richiedibile, dalla stessa persona, per un numero massimo di tre volte in un anno solare e/o per un numero massimo di 180 giorni di astensione dal lavoro per malattia e/o infortunio riconosciuti.
- L'integrazione sarà liquidata solo ed esclusivamente in presenza dell'avvenuto versamento del contributo per l'"Assistenza Integrativa Malattia ed Infortuni Provinciale" (di cui al rigo 13 del frontespizio del modello F24 di versamento dei contributi CAU) da parte del datore di lavoro.
- L'integrazione viene corrisposta mediante assegno circolare che deve essere ritirato dal richiedente in persona presso la sede indicata nella comunicazione di accoglimento. Non sono ammesse deleghe di alcun tipo e/o forme di pagamento diverse.
- E' facoltà del richiedente allegare alla richiesta di integrazione copia dell'avvenuto versamento dei contributi di cui al precedente punto. Diversamente il Fondo provvederà direttamente alle opportune verifiche.

3. Le Pratiche

- Il Fondo notifica a mezzo raccomandata A.R. l'esito della pratica al richiedente, notificando, in caso di accoglimento, la sede per il ritiro dell'assegno circolare emesso ad integrazione della pratica approvata secondo i criteri sopra citati oppure l'integrazione della documentazione da fornire al fondo per la conclusione dell'istruttoria.
- Le pratiche non approvate in prima istanza potranno essere oggetto di riesame se - entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione per riesame, verrà recapitata presso la sede del Fondo ogni documentazione atta a comprovare l'avvenuto versamento da parte del datore di lavoro del contributo per l'"Assistenza Integrativa Malattia ed Infortuni Provinciale". Trascorso infruttuosamente tale termine la pratica è inappellabilmente archiviata.

- Non sono ammessi ricorsi di alcun tipo ad una pratica che, dopo i prescritti sessanta giorni, sia stata dichiarata definitivamente chiusa.

Il presente regolamento sarà valido a fare data dal 01.01.2008 e per il triennio successivo. Esso verrà prorogato di un ulteriore triennio fino a quando il Comitato di Gestione non deciderà di modificarlo.

Il Comitato di Gestione

Il Presidente
Carmino Libretto